

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 1982, n. 524.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 77/576 del 25 luglio 1977 e n. 79/640 del 21 giugno 1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;

Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano la segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

Sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma:

a) la segnaletica ferroviaria, stradale, della navigazione fluviale, marittima ed aerea;

b) la segnaletica per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi;

c) la segnaletica delle miniere di carbone.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) *segnaletica di sicurezza*: una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza;

b) *colore di sicurezza*: un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza;

c) *colore di contrasto*: un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette così ulteriori indicazioni;

d) *segnale di sicurezza*: un segnale che con la combinazione di forma geometrica, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza;

e) *segnale di divieto*: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo;

f) *segnale di avvertimento*: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo;

g) *segnale di prescrizione*: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento;

h) *segnale di salvataggio*: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;

i) *segnale di informazione*: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti da a) ad h);

j) *segnale complementare*: un segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza indicati nei punti da e) ad h) e che trasmette ulteriori informazioni;

k) *simbolo*: un'immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da e) ad h).

Art. 3.

Il significato e l'impiego dei colori di sicurezza e di contrasto, nonché la forma, l'aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza sono fissati nell'allegato I.

Art. 4.

Per le situazioni di pericolo e per le esigenze di informazioni previste nell'allegato II debbono essere usati unicamente i segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione e di salvataggio ivi indicati.

Art. 5.

Per la segnaletica concernente il traffico all'interno della azienda deve essere impiegata la segnaletica vigente per il traffico stradale.

Art. 6.

Per la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nonché l'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli impianti delle ferrovie dello Stato nei quali sono svolte attività industriali, si osservano le disposizioni dell'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, e delle relative norme di esecuzione.

Art. 7.

Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le imprese sono tenute ad uniformare la segnaletica alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS —
COLOMBO — ANDREATTA
— DI GIESI — ALTISSIMO
— DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 18

ALLEGATO I

PRINCIPI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. Osservazioni generali

- 1.1. Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.
- 1.2. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione.
- 1.3. La segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.
- 1.4. L'efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare utile.

ALLEGATO II

1. SEGNALETICA PARTICOLARE DI SICUREZZA

1.1. - Segnali di divieto



a
Vietato fumare



b
Vietato fumare
o usare fiamme libere



c
Vietato ai pedoni



d
Divieto di spegnere
con acqua




e
Acqua non potabile

1.2. - Segnali di avvertimento



a
Materiale infiammabile




b
Materiale esplosivo



c
Sostanze velenose



d
Sostanze corrosive




e
Materiali radioattivi
o ionizzanti



f
Attenzione
ai carichi sospesi




g
Carrelli
di movimentazione



h
Tensione elettrica
pericolosa



i
Pericolo generico



j
Raggi laser

13. - Segnali di prescrizione



^a
Protezione degli occhi



^b
Casco di protezione



^c
Protezione dell'udito



^d
Protezione
vie respiratorie




^e
Calzature di sicurezza




^f
Guanti di protezione


14. - Segnali di salvataggio



a)
Pronto soccorso




b)
Uscita d'emergenza
(da collocare
sopra l'uscita)




c)

Oppure



d)

Uscita d'emergenza
a sinistra



e)

2. COLORI DI SICUREZZA E COLORI DI CONTRASTO

2.1. Significato dei colori di sicurezza.

Tabella 1

Colore di sicurezza	Significato o scopo	Esempi di applicazione
Rosso	Arresto Divieto	Segnale di arresto Dispositivi di arresto di emergenza Segnale di divieto
	Questo colore viene impiegato anche per segnalare il materiale antincendio.	
Giallo	Attenzione! Pericolo latente	Segnaletica di pericoli (incendio, esplosione, radiazioni, sostanze chimiche, ecc.) Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi, ostacoli
Verde	Situazione di sicurezza Pronto soccorso	Segnaletica di passaggi e di uscite di sicurezza Docce di soccorso Posti di pronto soccorso di salvataggio
Azzurro (1)	Segnale di prescrizione Informazioni	Obbligo di portare un equipaggiamento individuale di sicurezza Ubicazione del telefono

(1) E' da considerare come colore di sicurezza solo in combinazione con simboli o con un testo su segnali di prescrizione o di informazione con istruzioni tecniche di sicurezza.


2.2. Colori di contrasto e colori del simbolo.

Tabella 2

Colore di sicurezza	Colore di contrasto	Colore del simbolo
rosso	bianco	nero
giallo	nero	nero
verde	bianco	bianco
azzurro	bianco	bianco

3. FORMA GEOMETRICA E SIGNIFICATO DEL SEGNALE DI SICUREZZA

Tabella 3

Forma geometrica	Significato
	Segnali di prescrizione e di divieto
	Segnali di avvertimento
	Segnali di salvataggio, d'informazione e segnali complementari

4. COMBINAZIONE DI FORME E COLORI - LORO SIGNIFICATO PER I SEGNALI

Tabella 4

colori	forme		
			
Rosso	Divieto		Materiale antincendio
Giallo		Attenzione Avviso di pericolo	
Verde			Situazione di sicurezza Dispositivi di soccorso
Azzurro	Prescrizione		Informazione o istruzioni

5. CONFIGURAZIONE DEI SEGNALI DI SICUREZZA

5.1. Segnali di divieto.

Fondo: bianco; simbolo o scritta: nero.

Il colore di sicurezza rosso deve apparire sul bordo e su una sbarra trasversale e coprire almeno il 35 % della superficie del segnale.

5.2. Segnali di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, di informazione.

Fondo: colore di sicurezza; simbolo o resto: colore di contrasto.

Nel caso del triangolo giallo dovrà essere previsto un bordo nero. Il colore di sicurezza deve coprire almeno il 50 % della superficie del segnale.

5.3. Segnali supplementari.

Fondo: bianco; scritta: nero,

o

Fondo: colore di sicurezza; scritta: colore di contrasto.

5.4. Simbolo.

Deve avere l'aspetto più semplice possibile e deve essere privo di particolari non necessari alla comprensione.

5.5. Dimensione dei segnali (1) (2).

Per le dimensioni di un segnale si raccomanda di osservare la seguente formula:

$$A \geq \frac{1^2}{2000}$$

dove «A» rappresenta la superficie del segnale espressa in m² e «1» la distanza misurata in metri, alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile.

6. PROPRIETÀ COLORIMETRICHE E FOTOMETRICHE DEI MATERIALI

Per quanto concerne le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali sono raccomandate le norme ISO e le norme della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE - Commission international de l'éclairage).

7. SEGNALI DI PERICOLO CON GIALLO/NERO



(percentuale del colore di sicurezza,
almeno il 50%)

Segnalazione di punti costanti di pericolo come ad esempio punti nei quali sussiste un pericolo di urto, di caduta, di inciampo da parte di persone, oppure un pericolo di caduta dei carichi; gradini, buche nel pavimento, ecc.

NOTE:

- (1) La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.
(2) Per la configurazione dei segnali di sicurezza si può fare riferimento alle norme UNI-segnalatica di sicurezza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 agosto 1982, n. 525.

Concessione di amnistia per reati tributari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 516;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1982;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati previsti nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, negli articoli 51, ultimo comma, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè per i reati concernenti le imposte abolite per effetto della riforma tributaria, commessi fino al 30 giugno 1982.

L'amnistia si applica a condizione che, per l'imposta e per il periodo di imposta cui il reato si riferisce, il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, abbia presentato istanza di definizione, ovvero dichiarazione integrativa che comporti definizione automatica della relativa pendenza o situazione, secondo le dispo-

sizioni dei capi I e II del titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

L'amnistia si applica anche in presenza di dichiarazione integrativa che non comporti definizione automatica, per il periodo di imposta per il quale non è stato notificato avviso di accertamento, se:

la dichiarazione integrativa, presentata ai fini delle imposte sui redditi, indica una maggiorazione dell'imponibile o una riduzione della perdita in misura non inferiore al 20 per cento rispetto alla dichiarazione originaria, con i criteri previsti nell'articolo 19 del citato decreto-legge ed il rispetto degli importi minimi in esso stabiliti. A tali effetti rimangono esclusi dalla maggiorazione i redditi soggetti a tassazione separata e le imposte ad essi conseguenti, che sono considerati nella misura dichiarata. Nei casi di omissione della presentazione della dichiarazione o di periodo d'imposta chiuso in pareggio, le dichiarazioni devono recare l'impegno a versare gli importi previsti nello stesso articolo 19;

la dichiarazione integrativa presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, indica una imposta in misura non inferiore a quella determinata con l'applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto-legge su richiamato e con il rispetto degli importi minimi previsti nello stesso articolo. Nei casi di omissione della dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare una somma non inferiore a lire un milione.

E' concessa amnistia per il reato di cui al terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi previsti dall'articolo 23 del citato decreto-legge, se è stato effettuato il pagamento previsto nello stesso articolo.

E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonchè dall'articolo 2621 del